

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
CONTABILE  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto: DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 • DL n. 124/2019 - NUOVA NORMATIVA SULLE RITENUTE SU APPALTI/SUBAPPALTI**

Nell'ambito del recente Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 27.10.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26.10.2019, sono contenute una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale tra cui:

- l'obbligo in capo al committente, che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera/servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione della prestazione.

di seguito esaminato.

#### **RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4, commi 1 e 2**

Con l'intento di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere/servizi, il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 dispone che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera/servizio è tenuto **al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera/servizio.**

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera/servizio affidato.

In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso/tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria.

L'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**

- su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice/affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il modello F24 **in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute**:

- riportando il **codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito**;
- **senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti**.

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- **elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera/servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, **con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente**;
- **dati utili alla compilazione del modello F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- **dati identificativi del bonifico**.

L'impresa appaltatrice/affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** in esame con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici/subappaltatrici, qualora **non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso** di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- la **corretta determinazione delle ritenute**;
- la **corretta esecuzione delle ritenute**;
- il versamento, **senza possibilità di compensazione**.

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici/affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui **non abbiano comunicato** all'impresa appaltatrice/affidataria **gli estremi del c/c su cui versare la provvista** o abbiano **eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici inadempienti**.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti**;
- **non versino la provvista** per effettuare i versamenti;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di **compensare con crediti inesistenti/non esigibili**;

il committente **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice/affidataria **vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate**.

Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici il versamento della provvista/richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici **entro 5 giorni**.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute** comunicando al **committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio/riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- **risultino in attività da almeno 5 anni** ovvero **abbiano eseguito** nei **2 anni precedenti** complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un **importo superiore a € 2 milioni**;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Infine, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici **non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori**, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Verona 13/11/2019.

Lo Studio